Servizio di consultazione delle e-fatture. La scelta è possibile dall'1° luglio fino al 31 ottobre 2019



Gli operatori IVA e i consumatori finali potranno aderire al servizio per la consultazione delle proprie ***e-fatture*** **dall'1° luglio al 31 ottobre 2019**. **In caso di mancata adesione, l'Agenzia provvederà a cancellare i file xml**. Il nuovo calendario viene fissato da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato oggi, che modifica quello del 30 aprile 2018 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (31 maggio – 2 settembre), accogliendo le richieste degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.

Quattro mesi per scegliere il servizio dell'Agenzia

Per consentire ai contribuenti di avere più tempo per aderire al servizio, il provvedimento di oggi (del 30 maggio 2019) amplia da tre a quattro mesi – **dal prossimo 1 luglio fino al 31 ottobre** – il periodo di tempo a disposizione

degli operatori e dei consumatori finali per effettuare la scelta. Per gli operatori IVA l'adesione può essere effettuata anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione.

Cancellazione dei file, ecco le tempistiche

Dopo il 31 ottobre, se non si aderisce al servizio, l'operatore non potrà più consultare le sue fatture elettroniche (emesse e ricevute) e **l'Agenzia procederà alla cancellazione dei file xml memorizzati entro il 30 dicembre 2019, ovvero entro 60 giorni**. In caso di adesione al servizio di consultazione, invece, i file xml saranno consultabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quella di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di interscambio e saranno poi cancellati entro i 60 giorni successivi al termine del periodo di consultazione. *(Così, comunicato stampa del 31 maggio 2019)*

***Link* al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019**: «*Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019*», pubblicato il 31.05.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Per maggiore facilità di lettura, si riporta *link al testo del provvedimento del 30 aprile 2018* coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018 e dal provvedimento del 29 aprile 2019 (*link* al sito web: https://www.agenziaentrate.gov.it)